REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott.ssa	Chiara	Graziosi	Presidente
Dott.	Roberto	Simone	Consigliere-rel.
Dott.ssa	Laura	Giraldi	Consigliere
Dott.ssa	Antonella	Pellecchia	Consigliere
Dott.ssa	Marilena	Gorgoni	Consigliere

Oggetto

Fideiussione

ha pronunciato la seguente ad. 15.10.2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22296/2024 R.G., proposto da

[redacted] **s.r.l.,** [redacted] la prima in persona del legale rappresentante p.t. [redacted] rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]

- **ricorrenti** -

contro

[redacted] **s.p.a.,** quale mandataria di [redacted] **s.r.l.,** la prima quale incorporante di [redacted] s.p.a. tramite la mandataria [redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

- **controricorrente** -

nonché contro

[redacted] **s.p.a.** e [redacted]

- **intimati -**

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

per la cassazione delle sentenze nn. 115/2022 e 272/2024 della CORTE d'APPELLO di Cagliari pubblicate, rispettivamente, l'11.3.2022 e il 9.7.2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.10.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone:

FATTI DI CAUSA

1. [redacted] s.p.a. (in avanti, [redacted] il 4.5.2011 propose ricorso ex art. 638 c.p.c. nei confronti di [redacted] s.r.l. nonché di [redacted] e [redacted] questi ultimi nella qualità di fideiussori, dinanzi al Tribunale di Cagliari, per ottenere il pagamento in solido, con il limite di euro 300.000 per i garanti, della somma complessiva di euro 315.113,22, oltre agli interessi e alle spese. Addusse che il credito derivava, quanto a euro 93.710,92, dallo scoperto del conto corrente ordinario n. [redacted] comprensivo delle competenze maturate sino al 31.12.2010 e oltre agli interessi convenzionali al tasso del 12,30% dall'1.1.2011 al saldo, e, quanto a euro 221.402,30, dallo scoperto del conto corrente anticipo su crediti n. [redacted] oltre agli interessi legali dalla medesima data al saldo.

Emesso il decreto ingiuntivo n. 1389/2011, come richiesto, [redacted] s.r.l. e [redacted] si opposero, sostenendo illegittimità ed l'erroneità dell'ingiunzione, contestando radicalmente l'esistenza e l'ammontare del credito e negando l'idoneità probatoria della documentazione prodotta da controparte. Contestarono, in particolare, le singole operazioni, le valute, le commissioni, la capitalizzazione anatocistica, la commistione tra i due conti, le condizioni praticate e i tassi applicati, con addebito illegittimo di euro 84.905,89 e conteggio di interessi in violazione della disciplina antiusura, sostenendo altresì che gli estratti conto non fossero stati precedentemente ricevuti e che, comunque, non potessero costituire prova scritta del credito nella fase di cognizione piena.

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

[redacted] [redacted] eccepì anche la nullità o invalidità della fideiussione per averla sottoscritta senza un'effettiva volontà di prestare garanzia personale per la [redacted] e nella convinzione di sottoscrivere un ampliamento delle linee di credito di [redacted] aveva proposto un'autonoma opposizione, successivamente riunita alla prima.

[redacted] si costituì insistendo nelle sue pretese; richiamò la documentazione monitoria e preannunciò la produzione, nel corso del giudizio, degli estratti conto completi sin dall'apertura dei rapporti.

Il Tribunale di Cagliari, riuniti appunto i due giudizi, con sentenza pubblicata il 6.6.2019 rigettò le opposizioni. Ritenne certa l'esistenza dei crediti azionati, reputando le contestazioni degli opponenti smentite dai contratti sottoscritti dalla debitrice principale e dai garanti (rispettivamente ex amministratore e socio di [redacted] s.r.l.), dall'assenza di prova dello sviamento della volontà dei fideiussori, dalla documentazione prodotta con le seconde memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e dalle ammissioni degli opponenti in ordine alle anticipazioni delle fatture. Il Tribunale considerò inoltre generiche le contestazioni in materia di usura e di invalidità delle fideiussioni, poiché gli opponenti non avevano indicato i trimestri nei quali sarebbe stato superato il tasso soglia, né le disposizioni che avrebbero reso illegittimi gli impegni fideiussori; reputò, infine, i contratti conformi alle prescrizioni del testo unico bancario e codicistiche in materia di capitalizzazione, interessi, commissioni, spese e specifica approvazione delle clausole.

2. Proposero appello dapprima [redacted] s.r.l. e [redacted] e successivamente [redacted] La Corte d'appello di Cagliari, riunite le impugnazioni, con sentenza non definitiva n. 115/2022 accolse solo il terzo motivo, concernente la commissione di massimo scoperto, ritenendo che la relativa clausola fosse invalida per difetto di determinatezza o determinabilità, poiché non risultavano specificati il tasso della commissione, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, e

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

rimettendo il giudizio sul ruolo per la rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario previa espunzione della commissione.

Intervenne allora nel giudizio [redacted] s.r.l., quale cessionaria dei crediti azionati da [redacted] chiedendo l'accertamento del proprio credito, la condanna di [redacted] s.r.l. e dei fideiussori entro il limite garantito, nonché, in via subordinata, la compensazione di eventuali differenze a credito della società opponente.

La Corte d'appello, all'esito della disposta C.T.U., con sentenza definitiva n. 272/2024 accolse parzialmente gli appelli, revocò il decreto ingiuntivo n. 1389/2011 e condannò [redacted] s.r.l. a pagare a [redacted] s.r.l. euro 61.254,01, oltre agli interessi convenzionali al tasso del 12,30% dal 9.2.2011 al saldo, per il conto corrente ordinario n. [redacted] e di euro 221.402,30, oltre agli interessi legali dall'1.1.2011 al saldo, per il conto anticipo su crediti n. [redacted] condannò pure [redacted] e [redacted] in solido con la società debitrice, entro il limite di euro 300.000 derivante dalla fideiussione del 18.1.2008. Compensò per un quinto le spese dei due gradi nel rapporto con la [redacted] ponendo i residui quattro quinti a carico degli appellanti; condannò questi ultimi alle spese in favore di [redacted] s.r.l. e pose definitivamente a loro carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

La corte territoriale, dichiarato ammissibile l'intervento di [redacted] s.r.l. ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ritenne provata la cessione sulla base della proposta irrevocabile del 2.8.2021 e della dichiarazione di [redacted] del 2.11.2021, reputando irrilevante, nei confronti dei debitori ceduti, l'omessa indicazione delle condizioni economiche e delle altre clausole contrattuali non incidenti sull'identificazione del credito trasferito. Considerò inoltre inconferenti le argomentazioni relative alla titolarità del capitale sociale di [redacted] s.r.l., reputandole attinenti alla vigilanza amministrativa sul settore bancario e finanziario e non alla disciplina civilistica dei rapporti controversi. Quanto alla fideiussione, rilevò che il motivo d'appello originariamente formulato era stato dichiarato

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

inammissibile con la sentenza non definitiva per genericità. Rigettò pure l'eccezione, proposta nelle comparse conclusionali degli appellanti, basata sulla violazione del Codice del consumo, rilevando che [redacted] e [redacted] al momento della stipulazione, erano soci al 50% di [redacted] s.r.l. e avevano prestato la garanzia nell'ambito della loro attività professionale e in forza del collegamento funzionale con la società finanziata, non per scopi estranei a tale attività.

3. Hanno presentato ricorso [redacted] s.r.l. e [redacted] sulla base di cinque motivi. Si è difesa con controricorso [redacted] s.p.a., quale mandataria di [redacted] s.r.l., la prima quale incorporante di [redacted] s.p.a. tramite la mandataria [redacted] s.r.l. [redacted] e [redacted] intimati, non si sono difesi. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va subito effettuarsi l'esame del secondo motivo del ricorso, considerato il relativo carattere assorbente rispetto alla vicenda sostanziale oggetto del ricorso.

2. Il motivo così è rubricato: «In relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1264 e 2697 c.c. e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, per non avere dichiarato inammissibile l'intervento di [redacted] s.r.l. per carenza di legittimazione attiva, stante la mancanza di prova della cessione del credito.»

2.1. Si censura che [redacted] s.r.l. sia stata riconosciuta titolare del credito senza che fosse stata fornita prova della relativa cessione, opponendo che la cessione non era stata notificata, né accettata ai sensi dell'art. 1264 c.c., e che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non conteneva elementi sufficienti a identificare puntualmente il credito di [redacted] s.r.l. Si rileva che in caso di contestazione il cessionario è tenuto a dimostrare sia l'esistenza del contratto di cessione sia l'inclusione dello specifico credito nell'operazione in blocco, non potendo limitarsi alla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 58 t.u.b.; e viene richiamata, in

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

particolare, la giurisprudenza per cui la pubblicazione rende la cessione opponibile, ma non sostituisce la prova del contratto e del suo oggetto. [redacted] s.r.l., pertanto, avrebbe dovuto produrre il contratto completo o, almeno, documenti idonei a dimostrare gli elementi essenziali dell'operazione.

2.2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Questa Suprema Corte ha più volte evidenziato che «in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile *erga omnes*» (v., *ex plurimis*, Cass., sez. III, 27 luglio 2026 n. 24102; Cass., sez. III, 10 gennaio 2016 n. 631; Cass., sez. III, 6 ottobre 2025 n. 26855; Cass., sez. III, 17 settembre 2025 n. 25547).

È altresì consolidato l'orientamento in base al quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v., Cass., sez. I, 22 febbraio 2022 n. 5857; Cass., sez. 6-I, 5 novembre 2020 n. 24798; Cass., sez. I, 2 marzo 2016 n. 4116). Si è tuttavia limitato l'onere probatorio della cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermando che, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 t.u.b. detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito e del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Si è così dichiarato che per la cessione in blocco dei crediti bancari è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass., sez. I, 14 maggio 2024 n. 13289; Cass., sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4277; Cass., sez. III, 13 giugno 2019 n. 15884; Cass., sez. I, 29 dicembre 2017 n. 31188; Cass., sez. I, 28 febbraio 2017 n. 5167). Rimane però devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità se non nel ristretto perimetro delle anomalie motivazionali rilevanti in base all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v. Cass., sez. I, 24 dicembre 2025 n. 33966; Cass., 4277/2023, Cass. 5857/2022 e Cass. 24798/2020, citt.). È stato inoltre precisato - dovendo tenere distinta la prova dell'avvenuta cessione in blocco, quale vicenda traslativa del diritto di credito, dalla prova del fatto che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, nonché dalla prova dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c. – che, «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (v. Cass., sez. III, 22 giugno 2023 n. 17944; Cass., sez. III, 25 luglio 2025 n. 21279). E ancora, si è rimarcato che, qualora «l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo» (v. Cass. 17944/2023, cit.; Cass., Sez. I, 3 febbraio 2025 n. 2511).

Dunque, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. 26855/2025, cit.).

2.2.2. I ricorrenti, come già detto, lamentano che [redacted] s.r.l. sia stata riconosciuta titolare del credito senza che ne fosse stata provata dell'intervenuta cessione, ribadendo che la cessione non era stata notificata, né accettata ai sensi dell'art. 1264 c.c., e che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non conteneva elementi sufficienti a identificare precisamente il credito di [redacted] s.r.l.; rilevano, pertanto, che

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

in caso di contestazione il cessionario è tenuto a dimostrare sia l'esistenza del contratto di cessione sia l'inclusione dello specifico credito nell'operazione in blocco, non bastando la pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 58 t.u.b.

La Corte d'appello ha affermato che la prova della cessione era stata fornita sulla base dei seguenti elementi:

«- l'atto di cessione nella forma della proposta irrevocabile in data 2 agosto 2021 richiamato nell'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vedasi produzione in data 1 giugno 2022);

- la dichiarazione di cessione del 2 novembre 2021 (doc. n. [redacted]) con la quale la [redacted] dichiara che il credito da essa vantato nei confronti della società [redacted] s.r.l. "è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nell'operazione di cessione pro soluto di crediti perfezionata in data 02/08/2021 - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 130/1999 - in favore di [redacted] s.r.l. […] Della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n.93 del 7 agosto 2021".» (pagina 14, primo capoverso).

Lo scrutinio della Corte d'appello non è conforme all'insegnamento della giurisprudenza sopra riportata. Infatti, dal percorso argomentativo non emerge in alcun modo accertato dalla Corte se sia stata fornita un'adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l'avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti. La Corte ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo a [redacted] s.r.l. richiamando la proposta irrevocabile del 2.8.2021, la dichiarazione della banca cedente del 2.11.2021 e l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, senza tuttavia evidenziare il contenuto di tali documenti nella parte necessaria per verificare il perfezionamento del contratto di cessione e l'inclusione dello specifico credito controverso nel perimetro dei rapporti ceduti.

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Si è detto sopra che, in tema di cessione di crediti in blocco, devono essere tenute distinte la prova dell'esistenza della vicenda traslativa, la prova della riconducibilità del credito controverso all'oggetto della cessione e l'efficacia della medesima nei confronti del debitore ceduto. La pubblicazione dell'avviso sostituisce la notificazione individuale prevista dall'art. 1264 c.c., ma consente di ritenere provata l'inclusione del credito soltanto quando i criteri di individuazione per categorie permettano di ricondurvi con certezza il rapporto controverso. Qualora tali indicazioni non siano sufficientemente specifiche, il cessionario deve provare l'inclusione mediante ulteriori elementi.

Nella specie, la sentenza impugnata non indica quali fossero i criteri di individuazione dei crediti contenuti nella proposta irrevocabile o nell'avviso pubblicato, né chiarisce se e attraverso quali elementi fosse documentato il perfezionamento del contratto. La dichiarazione unilaterale della banca cedente il 2.11.2021 poteva essere apprezzata quale elemento indiziario nell'ambito di una valutazione complessiva, ma non dispensava il giudice di merito dal verificare l'esistenza della cessione e la riconducibilità dello specifico credito al relativo oggetto. La motivazione, limitandosi ad affermare che la copia dell'atto consentiva di ritenere provata la cessione e che l'omissione delle condizioni contrattuali era irrilevante, non dà conto della verifica richiesta per l'accertamento della intervenuta cessione e dell'inclusione in essa del credito oggetto di lite.

3. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento dei restanti (il primo motivo censura che non è stato dichiarato inammissibile l'intervento di [redacted] s.r.l.; il terzo lamenta la condanna a rifondere le spese processuali a [redacted] s.r.l.; il quarto deduce violazione dell'art. 2, comma 2, l. n. 287/1990; il quinto verte sulla tardività delle allegazioni fattuali di [redacted] e ne deriva che la sentenza sia cassata in relazione, con rinvio - anche per le spese del giudizio di legittimità - alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza in data 15 ottobre 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952